

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3646

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, BOSCO BRUNO, CASALINUOVO, REGGIANI, ASTONE, AZZARO, BAMBI, BONETTI, BORRI, CACCIA, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CARRUS, CASATI, COMIS, DAL MASO, FERRARI BRUNO, FONTANA, FOSCHI, FOTI, FRANCHI ROBERTO, FALCIER, GARAVAGLIA, GRIPPO, IANNIELLO, LA RUSSA, LATTANZIO, LEONE, MALVESTIO, MANFREDI MANFREDO, MEMMI, MELELEO, MERLONI, MICHELI, MORA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, PISICCHIO, PONTTELLO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RADI, REBULLA, RINALDI, ROCELLI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, STEGAGNINI, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TEDESCHI, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH**

*Presentata il 3 aprile 1986*

### Tariffa professionale per le prestazioni degli ingegneri e degli architetti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che si sottopone all'esame ed all'approvazione del Parlamento intende sopperire alla esigenza, da lungo tempo avvertita, di una organica e adeguata sistemazione della complessa materia dei compensi per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti. Alla vigente tariffa degli onorari per le prestazioni anzidette, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, risultano finora apportate delle variazioni sostanzialmente limitate al

mero aggiornamento dei compensi, mediante decreti interministeriali emessi ai sensi dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, ma l'intera materia è stata soggetta, nel frattempo, a studi approfonditi da parte sia dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, che dei Ministeri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici se ne è occupato con un voto emesso dall'assemblea generale addì 19 novembre 1976, n. 555, convenendo

sulla necessità che, per meglio corrispondere al progresso tecnologico, all'evoluzione professionale ed alle esigenze di chiarezza e completezza nei rapporti fra gli operatori interessati, si addivenga all'approvazione per legge di una nuova tariffa secondo i risultati di quegli studi.

Recependo tali istanze e tali elaborazioni, sottoponiamo all'approvazione del Parlamento il testo della proposta di legge concernente la nuova tariffa professionale in discorso. Il criterio generale a cui essa è stata informata è quello di una appropriata specificazione delle prestazioni degli ingegneri e degli architetti nei vari campi di attività professionale, degli obblighi dei committenti e delle procedure inerenti alla definizione dei rapporti professionali: ciò allo scopo di eliminare le numerose vertenze a cui ha finora dato luogo la controversa interpretazione della vigente tariffa professionale.

Onorevoli colleghi, la precedente illustrazione della proposta di legge di cui trattasi appare sufficiente a denotare l'importanza dell'acclusa proposta di legge, che si affida, ora, all'esame ed all'approvazione del Parlamento.

La legge n. 143 del 1949, che disciplina le prestazioni ed i relativi compensi degli architetti e degli ingegneri, pur rispecchiando l'esigenza dell'epoca in cui venne emanata, fin dalla sua origine aveva denunciato alcune carenze di fondo ed incompletezze che si sono via via rese più evidenti sia per la rapida evoluzione generale del mondo del lavoro e sia per la diversa e più articolata realtà professionale.

Per tali motivi negli ultimi decenni essa è stata oggetto di frequenti interventi per meglio sopperire ad alcuni aspetti, per correggere alcuni dispositivi o per sopperire ad evidenti carenze.

Da un lato, vi sono stati periodici aggiornamenti, puramente numerici delle percentuali di applicazione, che seppure giustificati dalla necessità di mantenersi al passo con i processi inflattivi che hanno interessato il Paese, hanno ancor più accentuato distorsioni e difetti della legge.

Dall'altro si sono resi necessari, negli ultimi decenni, diversi interventi normativi, attuati attraverso circolari e decreti ministeriali, sia per puntualizzare prestazioni sommariamente trattate dalla vigente legge e sia per descrivere e quantificare nuove prestazioni emerse negli ultimi anni a seguito di provvedimenti legislativi o di nuove necessità sociali.

Ciò ha ancor più creato problemi di corretta applicazione e di legittima interpretazione del testo di legge, dando luogo ad un imponente contenzioso con il frequente ricorso alla Magistratura.

Sempre più si è, quindi, fatta viva l'esigenza di pervenire ad una nuova regolamentazione delle prestazioni professionali e dei relativi compensi più aderente alle necessità di oggi, che possa operare per una riqualificazione complessiva delle figure professionali dell'architetto e dell'ingegnere, costituendo nello stesso tempo maggior garanzia per la committenza pubblica e privata in una realtà sempre più complessa ed articolata del mondo del lavoro e della produzione.

Infine, diventa sempre più urgente la necessità di collegarsi con le iniziative che negli ultimi anni sono state attivate dalla CEE per l'equiparazione in campo comunitario dei titoli di studio e per la libera circolazione degli operatori professionali.

La proposta di legge mira a realizzare le condizioni di massima trasparenza e controllo, oggi particolarmente sentite, sui costi delle prestazioni professionali e, quindi, in modo indiretto, sui costi delle opere.

Questa proposta che è stata messa a punto, mentre riprende aspetti ormai sperimentati e di consolidata applicazione dell'attuale legge, integrandone altri con più specifiche e puntuali definizioni e normative, si propone di individuare e descrivere tutte le nuove prestazioni che si sono delineate negli ultimi anni.

Sono stati in generale introdotti meccanismi semplificati e di più corretta applicazione per la determinazione degli

onorari e per gli automatici adeguamenti degli stessi:

introduzione dell'obbligatorietà del disciplinare di incarico da stipulare preventivamente con la committenza, sulla base di contenuti definiti, al fine di costituire reciproca garanzia per il corretto svolgimento delle prestazioni concordate e per la liquidazione dei relativi onorari;

individuazione e descrizione delle forme in cui può essere affidato ed esplicarsi l'incarico professionale in modo più adeguato alla realtà del lavoro;

maggiore descrizione ed articolazione delle prestazioni professionali a cui corrispondono le relative aliquote di onorario;

modifica dei rapporti tra le diverse prestazioni in cui si articola l'intervento professionale con semplificazione di aliquote e formalizzazione della fase progettuale intermedia ormai consolidata del « progetto definitivo »;

maggiore responsabilizzazione degli organismi rappresentativi delle categorie (Ordini e Consigli nazionali) ai fini di una corretta correlazione tra l'effettiva prestazione professionale svolta e l'equo compenso spettante, come già previsto in forma parziale da alcune recenti leggi dello Stato;

nuova normativa per la partecipazione e per i compensi dei concorsi di progettazione;

unificazione in una sola classe delle precedenti categorie e classi in cui era suddiviso il settore edilizio;

designazione di una classe apposita per le opere complementari dell'edilizia (parchi, giardini, arredamento) e per il restauro architettonico;

introduzione nel testo di tutte le prestazioni oggetto di circolari ministeriali e delle relative norme di applicazione (varianti, progetti stralcio, ecc.);

creazione di una intera classe di prestazioni dedicata alla materia urbanistica, precedentemente normata da circolare ministeriale, con introduzione di più precisi parametri numerici e maggiore aderenza a tutte le prestazioni nel campo urbanistico richieste sia a livello nazionale che regionale;

definizione di funzioni matematiche che legano il rapporto tra gli importi delle opere ed i valori in percentuale degli onorari tali da mantenersi costanti anche in presenza di eventuali prolungamenti della sequenza degli importi o di aggiornamenti ed adeguamenti;

introduzione di procedure e meccanismi automatici di adeguamento delle tariffe, con soglie prestabilite, attraverso l'applicazione di una semplice formula matematica che, tenendo conto al suo interno delle variazioni su base Istat del costo delle costruzioni e dell'indice generale del costo della vita, permetta di mantenere costante nel tempo il rapporto tra le prestazioni professionali richieste e l'onorario relativo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È approvata l'allegata tariffa professionale per le prestazioni degli ingegneri e degli architetti, costituita dai due allegati A e B, recanti rispettivamente i criteri e le tabelle. Essa sostituisce quella già approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche ed aggiornamenti ed abroga qualsiasi altra diversa o contraria disposizione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

1. L'allegata tariffa ha carattere generale e si applica a tutte le prestazioni comunque rese dagli ingegneri e dagli architetti a privati ovvero allo Stato ed altri enti pubblici. Tariffe speciali, in deroga ad essa, possono essere previste da leggi dello Stato soltanto in casi eccezionali e per esigenze particolari. Tali tariffe speciali sono determinate, per gli onorari, per le indennità e per i criteri, per i rimborsi delle spese secondo il procedimento di cui all'articolo unico, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 143.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.